



Convenzione

per una collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all'acquisizione di nuovi dati minero-petrografici, geochimici e geocronologici e alla loro interpretazione per la corretta individuazione e caratterizzazione delle unità di Legenda del Foglio geologico n. 626 "Torretta Granitola-Pantelleria" alla scala 1:50.000

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale- e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Maria Lettieri, Dirigente del Servizio GEO-CAR del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, giusta delega con disposizione n. 543/DG del 27/10/2022;

e

l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (di seguito denominato DISTeM) con sede legale a Palermo, Piazza Marina 61 – Codice Fiscale 80023730825; Partiva I.V.A. n. 00605880822 agli effetti del presente atto rappresentato dal Prof. Attilio Sulli, nella sua qualità di Direttore del DISTeM;

di seguito, congiuntamente, definite le Parti.

PREMESSO CHE

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione

dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";

3. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
4. con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
5. l'art.1, comma 1 del Regolamento ha stabilito che ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile;
6. l'ISPRA, in base all' art. 2 del Regolamento, svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS;
7. l'ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, organo cartografico ufficiale dello Stato ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960 n. 68 e 24 maggio 1989 n. 183, e del D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, ha in corso la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (CARG);
8. le attività ISPRA oggetto della Convenzione si configurano di tipo istituzionale e sono:
 - a) raccolta, gestione e pubblicazione dei dati, con particolare riferimento alla cartografia compresa quella ufficiale dello Stato ai sensi della Legge 68/1960;
 - b) realizzazione di carte geologiche relative a Fogli del progetto CARG (Cartografia Geologica d'Italia alla scala 1:50.000) e/o ad aree campione del territorio nazionale dalle quali trarre Linee Guida a carattere generale e/o cartografia tematica;
 - c) gestione del laboratorio di preparazione dei campioni geologici;
9. il DISTeM nasce in data 1 gennaio 2011 in seguito all'unificazione del Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra ed Applicazioni alle Georisorse e ai Rischi Naturali (CFTA) del Dipartimento di Ecologia (D.Eco.) e del Dipartimento di Geologia e Geodesia (Decreto Rettorale n. 16 del 4-01-2011);
10. il DiSTeM ha tra i suoi scopi istituzionali la realizzazione di attività di ricerca scientifica nell'ambito della cartografia geologica, nonché lo sviluppo di attività di ricerca in stretta connessione con gli attori pubblici e privati che insistono sul territorio siciliano. Il DiSTeM

- possiede inoltre le competenze e le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle indagini e ricerche necessarie per la realizzazione di cartografia geologica ufficiale, come comprovato dalla realizzazione di numerosi Fogli al 50.000 del Progetto CARG;
11. in particolare, il DISTeM sviluppa ricerche nell'ambito della geologia marina, della vulcanologia, della geochimica, della petrografia, della sedimentologia, dell'ecologia marina, della conservazione e della valorizzazione degli ecosistemi marini;
 12. il DISTeM ha tra le sue funzioni quella di collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali ed internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare con programmi nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
 13. il DISTeM, in particolare il settore petrografico, è interessato alla collaborazione con ISPRA per lo svolgimento di attività specifiche di ricerca in ambito geologico nazionale ed europeo. Dispone di personale specializzato che ha eseguito importanti ricerche sulla evoluzione vulcanologica dell'Isola di Pantelleria e sulla caratterizzazione geochimico-petrografica e geocronologica delle rocce vulcaniche ivi affioranti;
 14. il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - "Servizio geologia strutturale e marina, rilevamento e cartografia geologica" dell'ISPRA ha avviato il rilevamento del Foglio n. 626 "Torretta Granitola - Pantelleria";
 15. le attività di acquisizione dei dati necessari alla stesura della carta geologica e di tutta la documentazione a corredo riguardano la raccolta di informazioni direttamente desumibili dagli studi di terreno nonché l'esecuzione di indagini di laboratorio su campioni prelevati a tale scopo;
 16. in particolare, risultano necessari dati crono-stratigrafici e chimico-petrografici aggiornati dell'area compresa nel Foglio n. 626 "Torretta Granitola - Pantelleria", al fine di pervenire ad una definizione più chiara dell'evoluzione vulcanologica dell'isola e del suo assetto stratigrafico;
 17. per raggiungere tale obiettivo è necessario procedere ad effettuare nuove analisi chimico-petrografiche di campioni di roccia prelevati nel corso del rilevamento di ISPRA;
 18. inoltre, considerate anche le datazioni già esistenti in letteratura, sarà necessario procedere ad effettuare nuove datazioni ^{40}Ar - ^{39}Ar su campioni specificamente selezionati volti a colmare le incertezze stratigrafiche ancora esistenti;
 19. data la particolarità e unicità del chimismo delle rocce affioranti a Pantelleria si ritiene necessario che le datazioni assolute e la caratterizzazione chimico-petrografica debbano essere eseguite in stretta collaborazione con DISTeM, settore petrografico, che ha già effettuato in passato analoghe analisi sull'Isola di Pantelleria. Questo consentirà una migliore comparabilità dei risultati con quanto già esistente in letteratura;

20. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
21. a seguito di riunioni tecniche, tenute in data 18 e 23 marzo 2022, tra ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia e DISTeM è emerso:
- a) il comune interesse ad acquisire dati geocronologici aggiornati nelle aree interessate dal Foglio "Torretta Granitola - Pantelleria" nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
 - b) la possibilità di attivare un rapporto di collaborazione tra ISPRA e DISTeM in merito alla caratterizzazione geochimico-petrografica e alla evoluzione geo-vulcanologica e cronostratigrafica delle aree rilevate dai geologi ISPRA al fine di ottenere una completa ed aggiornata caratterizzazione delle unità di Legenda del foglio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato Tecnico (all.1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente Convenzione è volta a regolamentare la collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all'acquisizione di nuovi dati minero-petrografici, geochimici e geocronologici e alla loro interpretazione per la corretta individuazione e caratterizzazione delle unità di Legenda del Foglio geologico n. 626 "Torretta Granitola-Pantelleria" alla scala 1:50.000.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

ISPRA e DISTeM si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico (All. 1), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

ART. 4

(Decorrenza e durata della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 24 mesi.

ART. 5 (Spese)

Le spese totali per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ammontano a un importo massimo di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) che ISPRA rimborserà a DISTeM come ristoro delle spese sostenute, secondo le modalità previste al successivo art. 6. L'importo complessivo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6 (Modalità e termini di pagamento)

Il rimborso di cui al precedente art. 5 avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il 30% dell'importo pari a € 5.850,00 (euro cinquemilaottocentocinquanta/00) in seguito alla sottoscrizione della Convenzione con rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a quella prevista al punto b).

- b) entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione un importo massimo pari al 60 % del totale, pari a € 11.700 (euro undicimilasettecento/00) a seguito di presentazione da parte del Responsabile di Convenzione di DISTeM della rendicontazione delle spese sostenute (**a+b**), della relazione sulle attività svolte e sui risultati sino ad allora ottenuti, e della nota di debito, e a seguito di favorevole accettazione del Responsabile di Convenzione ISPRA;

- c) entro 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione un importo massimo pari al restante 10 % del totale, pari a € 1.950 (euro millenovecentocinquanta) a seguito di presentazione da parte del Responsabile di Convenzione di DISTeM della rendicontazione delle spese sostenute, della relazione delle attività svolte, della consegna di tutti i prodotti previsti (analisi, documentazione a corredo e testi per le Note Illustrative) e della nota di debito e a seguito di favorevole accettazione del Responsabile di Convenzione ISPRA.

Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di debito con le rendicontazioni allegate.

Le note di debito dovranno riportare il CUP del Progetto, essere intestate a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Settore Amministrazione - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002 e dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatture@isprambiente.it.

ART. 7

(Responsabili della convenzione)

Il responsabile della convenzione per ISPRA è la dott.ssa Valeria Ricci;

Il responsabile della convenzione per DISTeM è il Prof. Silvio Giuseppe Rotolo.

ART. 8

(Utilizzo di proprie risorse umane)

È facoltà delle Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, individuare di comune accordo proprie risorse umane che, ai fini di un'ottimizzazione sinergica del loro operato, possano partecipare allo svolgimento delle attività. È prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane individuate possano operare secondo le necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dallo "European Data Protection Board (EDPB)".

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione ad attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità, che sarà redatto a cura di ISPRA, dei dati trattati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11
(Proprietà dei risultati)

I risultati e la documentazione prodotta nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà di entrambe le parti, che potranno disporre per l'espletamento dei propri fini istituzionali, fermo restando l'impegno di fare riferimento, per qualsiasi utilizzo dei dati, alla presente Convenzione stipulata nell'ambito della realizzazione del Foglio geologico n. 626 "Torretta Granitola–Pantelleria".

Negli articoli scientifici derivati dalle attività della presente Convenzione si dovrà esplicitamente far riferimento alla stessa e dovrà essere riportata la seguente dicitura "*Lavoro realizzato con fondi del Progetto CARG – Carta Geologica d'Italia 1: 50.000*" (per lavori in italiano) o "*This research has been supported by the funds of the CARG – Project – Geological Map of Italy 1: 50,000*" (per lavori in lingua inglese).

ART. 12
(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento positivamente eseguite.

ART. 13
(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico dell'Università.

ART. 14
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- ISPRA: Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma;

- DISTeM: Via Archirafi, 22 - 90123 Palermo.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per ISPRA
Il Dirigente del Servizio GEO-CAR del
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
Dott.^{ssa} Maria Lettieri

Per l'Università degli studi di Palermo -DISTeM
Il Direttore
Prof. Attilio Sulli



ALLEGATO 1

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

ISPRA

Collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all'acquisizione di nuovi dati minero-petrografici, geochimici e geocronologici e alla loro interpretazione per la corretta individuazione e caratterizzazione delle unità di Legenda del Foglio geologico n. 626 "Torretta Granitola-Pantelleria" alla scala 1:50.000

ALLEGATO TECNICO

Agosto 2022

Responsabile di Convenzione ISPRA <i>Dott.ssa Valeria Ricci</i>	Responsabile di Convenzione Università di Palermo <i>Prof. Silvio G. Rotolo</i>
--	---

Per gli scopi della Convenzione tra ISPRA e DISTeM – di collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all'acquisizione di nuovi dati minero-petrografici, geochimici e geocronologici e alla loro interpretazione per la corretta individuazione e caratterizzazione delle unità di Legenda del Foglio geologico n. 626 “Torretta Granitola-Pantelleria” alla scala 1:50.000, sono previste le attività di seguito dettagliate:

L’**ISPRA**, attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, svolgerà le seguenti attività nell’ambito della presente Convenzione:

- organizzazione ed esecuzione della campagna di campionamento per le analisi chimiche, petrografiche e geocronologiche, preferibilmente in collaborazione con il DISTeM;
- fornitura di campioni da studiare ed eventuale altro materiale documentale connesso all’attività di campionamento;
- organizzazioni di riunioni per la verifica dell’avanzamento del progetto;

Il **DISTeM** svolgerà le seguenti attività:

- campionamento delle rocce per la determinazione delle età, preferibilmente in attività congiunta con il personale ISPRA;
- eventuale collaborazione alla campagna di campionamento per le analisi chimiche e petrografiche svolta da ISPRA;
- taglio dei campioni forniti da ISPRA e preparazione delle sezioni sottili (per almeno 25 sezioni sottili);
- caratterizzazione petrografica di campioni utili alla descrizione delle unità di Legenda del foglio 626 (per almeno 25 sezioni sottili), con eventuale studio di qualche campione particolarmente significativo al microscopio elettronico;
- preparazione di polveri per analisi geochimiche su roccia totale;
- esecuzione delle analisi chimiche (per almeno 25 analisi) degli elementi maggiori e di quelli in traccia ritenuti utili alla caratterizzazione geochimica dei campioni delle vulcaniti selezionate;
- analisi, selezione e separazione dei minerali, per le datazioni con il metodo ^{40}Ar - ^{39}Ar di campioni di roccia stratigraficamente significativi individuati in collaborazione con ISPRA;

- esecuzione di analisi ^{40}Ar - ^{39}Ar sui campioni di cui al punto precedente (per almeno 9 nuove determinazioni di età);
- elaborazione ed interpretazione dei risultati analitici, con realizzazione di diagrammi, tabelle e documentazione utile alle finalità della Convenzione, anche in collaborazione con i geologi di ISPRA;
- partecipazione alle riunioni per la verifica dell'avanzamento del progetto;
- redazione, in collaborazione con ISPRA, di parti delle Note Illustrative del Foglio 626 "Torretta Granitola-Pantelleria" inerenti agli aspetti petrografici, geochimici e geocronologici delle unità studiate.

L'importo massimo ammesso per la realizzazione dei prodotti oggetto della Convenzione è pari a 19.500,00 euro (euro diciannovemilacinquecento/00).

Tale importo verrà rimborsato al DISTeM come ristoro delle spese sostenute, in relazione alle attività previste, fuori campo IVA art. 4 D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale, secondo le modalità previste all'art. 6 della Convenzione.

ALLEGATO 2

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVI DATI MINERO-PETROGRAFICI, GEOCHIMICI E GEOCRONOLOGICI E ALLA LORO INTERPRETAZIONE PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI LEGENDA DEL FOGLIO GEOLOGICO N. 626 "TORRETTA GRANITOLA-PANTELLERIA" ALLA SCALA 1:50.000

CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'erogazione delle risorse, i beneficiari sono tenuti al rispetto di specifici obblighi che sono formalizzati nelle singole convenzioni tra le Parti e l'ISPRA.

In particolare i beneficiari devono:

- rispettare tutte le singole condizioni previste nella convenzione;
- assicurare che la realizzazione delle attività siano incluse e conformi a quelle descritte nel POL sottoscritto dalle Parti;
- assicurare che le attività previste inizino e si concludano nei termini stabiliti nella Convenzione;
- rispettare il tetto di spesa rappresentato dal finanziamento loro assegnato secondo quanto indicato nell'Art. 5 della Convenzione;
- fornire nei tempi e modi concordati tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste da ISPRA;
- conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell'erogazione del saldo finale, tutta la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le risorse verranno erogate secondo modalità e tempi stabiliti dall'Art. 6 della Convenzione.

COSTI-AMMISSIBILITÀ E RICONOSCIMENTO

I beneficiari dovranno effettuare le spese indicate nell'allegato tecnico, coerentemente con le attività ivi riportate, rispettando le presenti linee guida, e tali regole dovranno essere comunque improntate al rispetto dei criteri di trasparenza, economicità e garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi che:

- sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'oggetto della Convenzione;
- sono ragionevoli e rispondono ai principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali efficienza, economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
- sono sostenuti e correttamente registrati nel bilancio del beneficiario nel periodo di tempo corrispondente alla durata della Convenzione;
- non includono né integralmente né parzialmente gli emolumenti del personale, necessari alla realizzazione delle attività.

I costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'allegato tecnico.

Nelle procedure di acquisto di beni o fornitura di servizi dovranno essere seguite le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

I costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti dal beneficiario e corredati dal rispettivo mandato quietanzato o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Le fatture e gli altri titoli di spesa di cui non si dia dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno escluse dai costi ammissibili, esclusi i costi indicati specificatamente nel paragrafo "Prestazione di terzi" (tempi determinati, assegni di ricerca, borse di studio, consulenze e accordi/contratti con altri enti di ricerca).

Tutti i costi sostenuti saranno riconosciuti al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in quanto, per la natura del contributo, tale imposta non è trasferibile nel caso delle Università statali, degli Enti pubblici di Ricerca e di tutti gli altri soggetti pubblici.

Ai fini dell'accettazione, ogni rendiconto dovrà riportare la seguente dicitura: "Si attesta che *le attività di cui all'allegato tecnico sono state svolte nel rispetto di tutte le norme di legge e*

regolamenti vigenti e che le spese rendicontate sono state tutte effettivamente sostenute.”

Tutta la documentazione tecnica, scientifica e contabile (fatture, ricevute, altri giustificativi di spesa, procedure selettive, procedure di gara) a supporto della rendicontazione dovrà essere conservata in originale dal beneficiario per tutta la durata delle attività e per i cinque (5) anni successivi alla conclusione della Convenzione. L'ISPRA potrà chiedere a sua discrezione, un'integrazione a tutti i documenti oggetto della rendicontazione.

Il beneficiario firmatario della Convenzione, resta responsabile per la rendicontazione delle attività scientifiche, tecnologiche, della rendicontazione finanziaria, e della cura della documentazione economica e finanziaria che espone in rendicontazione.

CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Nell'ambito dei criteri di ammissibilità delle spese, l'ISPRA si riserva di valutare la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alla realizzazione delle attività di cui all'allegato tecnico.

Sono ammissibili le seguenti spese:

Prestazione di terzi

Comprende le consulenze tecnico/scientifiche, accordi di collaborazione e contratti con altri enti di ricerca, contratti per fornitura di servizi, contratti di ricerca, borse di studio e personale a tempo determinato (collaboratori tecnici, ricercatori e tecnologi). Dovrà essere riportata una descrizione dell'oggetto di ogni contratto e la sua necessità per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione.

Potranno essere rimborsate in base alle esigenze di ogni singolo beneficiario.

Spese personale

I costi del personale amministrativo coinvolto nell'esecuzione delle attività, al pari dei costi di personale tecnico-scientifico, non è ammissibile e non può essere incluso nella voce spese generali, in ogni caso non saranno rimborsati i costi del personale amministrativo.

Missioni

Comprende le spese di missione sostenute dal personale del beneficiario coinvolto nell'esecuzione delle attività. Non saranno rendicontabili le spese di missione in Italia e all'estero fuori dai luoghi del foglio in questione e anche quote di iscrizione per la partecipazione a convegni, congressi, mostre e seminari.

Ogni Ente provvederà al rimborso delle missioni del proprio personale, sia missioni legate a riunioni di coordinamento, sia missioni operative legate alle attività di ricerca e sopralluoghi.

Fornitura di beni, servizi e attrezzature

Comprende le spese per la *fornitura di beni, servizi, attrezzature* e noleggio di strumentazione, licenze software e materiale inventariabile, analisi di laboratorio, attrezzature di supporto generale, noleggio autovetture e natanti funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'allegato tecnico. Le spese per le strumentazioni e il noleggio sono riconosciute limitatamente alla durata della Convenzione.